

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 02 AGO. 2016



Responsabile del servizio Finanziario

Rag. Antonio Rasile

N. 711 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi


dal 09.08.2016 al 24.08.2016

Data 09.08.2016



Il Responsabile del Procedimento della pubblicazione

Paluizzi Paluizzi



COMUNE DI MINTURNO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DPR 03.08.1998

(Provincia di Latina)

Reg. Gen. n. 711

Ufficio Legale e Programmazione

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 27.06.2016

OGGETTO:

Liquidazione Debiti fuori bilancio
ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L. – in esecuzione della Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 7 del 13.11.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamato il Decreto Commissariale n.10772 del 4.06.2016, con cui sono state assegnate al Segretario Generale, in via temporanea fino alla data di insediamento del Sindaco, le competenze gestionale in materia di Affari Legali e Contenzioso;

Visto il Decreto n.11257 del 13.06.2016, con cui, a decorrere dal 13.06.2016, è stato attribuito alla Dr.ssa Maria Signore, Vice Segretario Generale Vicario –cat.D3/D5, l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Minturno;

Di integrare il Decreto n.11257 del 13.06.2016, al punto1 del dispositivo, inserendo, dopo le parole"13.06.2016", le seguenti parole" e fino alla data di insediamento del Sindaco a seguito delle prossime elezioni del 19 giugno 2016";

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 29.04.2016, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio 2016;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 13.11.2015, esecutiva, relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L – D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Determinazione n. 125 del 17.12.2015 (impegno n. 34154) del Servizio Affari – Legali a firma del dott. Antonio Lepone, con cui si è provveduto all'impegno sul bilancio dell'Ente delle somme di cui all'allegato A della medesima determinazione, ai sensi dell'art. 194 del TUEL;

Richiamato l'art. 10 del D-Lgs. n 118/2011;

Visto l'Allegato A del presente atto di liquidazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, relativa alle sentenze inserite nella deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 13.11.2015;

Considerato che le uniche due pratiche complete di documenti giustificativi per la liquidazione risultano essere quelle di cui all'allegato;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DISPONE

1. In esecuzione delle Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 7 del 13.11.2015 adottata con i poteri del Consiglio, di liquidare la somma complessiva di € 5.403,26 (cinquemilaquattrocentotré/26) come da allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Eserc. Finanz.	2015				
Cap./Art.	10108080070	Descrizione	Debiti fuori bilancio – sentenze di condanna e decreti ingiuntivi		
Intervento		Miss/Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG		CUP	
Creditore	Vedi allegato A				
Causale	Sentenze varie				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	ANNO 2015	€	5.403.26

2. di dare atto che per effetto della liquidazione sopra disposto la situazione contabile risulta la seguente:

- impegno di spesa atto n 125/2015 € 28.953,89
- liquidazione disposta con questo atto € 5.403,26

3. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario-postale come indicato nell'allegato A.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LEGALE
D.ssa Maximina De Filippi



N o	Tribunale/TAR /Giudice di Pace	Numero Senten.	Nominativo + n° Protocollo	Studio Legale	Ritarcimen t D'ANNI	DATA E LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE	CODICE IBAN	Importo Spese Lite	DATA E LUOGO DI NASCITA DEL LEGALE	CODICE IBAN LEGALE	TOT
1	N 940908/12	570/15	Rosato Ermenzio + 2	Frungillo Christian	€ 2.412,89	ROSATO ERMENZIO CASTELFORTE 29.01.1954	RSTRNZ54A20C104E	IT56RO200873940000400159977	€ 990,37	Frungillo Christian formia29.08.1973	IT0250306973981100000004415	€ 3.403,26
	Giudice Pace Casina ex Minturno		16592/15									
2	N. 1115/07	478/09	Monte Ducale Srl	Saltarelli Leonardo L.R.	€ 2.000,00	FORMIA 15.07.1964	SLTLRD64L15D708F	IT24B0760114700000079827960	€ 2.000,00			€ 2.000,00
	TAR LAZIO		11675/15									
3											€ -	€ 5.403,26

Studio Legale
Avv. Christian Frungillo
Via Rialto Ferrovia, 45
04023 Formia (LT)

P.IVA 02462520590
Cod. Fisc. FRNCRS73M29D708W

Egr. Sig.
Rosato Ermenzio
Via Annunziata, 12
04021 Castelforte (LT)

Cod. Fisc. RST RNZ 54A20 C104E

Fattura pro-forma

Causale: Competenze professionali giudizio civile Rosato Ermenzio/Comune di Minturno

€ 607,00	competenze legali come liquidate in sentenza;
€ 91,05	spese forfetarie 15% su € 607,00;
€ 93,00	rimborso spese vive come indicate in sentenza;
€ 150,00	competenze atto di precetto;
€ 33,92	4% CPA Avvocato;
€ 7,70	spese notifica titolo esecutivo
€ 7,70	spese notifica atto di precetto

Totale: € 990,37

N.B.: Prestazione effettuata ai sensi del nuovo regime forfettario per i lavoratori autonomi e le imprese disciplinato dall'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), pertanto non soggetta ad Iva né a ritenuta d'acconto.

Modalità di pagamento: Bonifico bancario presso Banca Intesa Sanpaolo Ag. Formia Codice IBAN:

IT 02 S03069 73981 1000 0000 4415 - intesato a Christian Frungillo.

15/4/2016

https://webmail.aruba.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b49.20160406_1226&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=1924&body=0

Da "leonardosaltarelli@tiscali.it" <leonardosaltarelli@tiscali.it>
A "contenzioso@comune.minturno.lt.it" <contenzioso@comune.minturno.lt.it>
Data venerdì 15 aprile 2016 - 17:50

Monte Ducale - Saltarelli Leonardo

Invio, come richiesto i mie dati, nella qualità di L.R. della Monte Ducale S.r.l.:
SALTARELLI LEONARDO
nato a Formia il 15/07/1964
res. Minturno, Via San Sebastiano
cod. fisc. SLT LRD 64L15 D708F

e l'IBAN del conto corrente postale intestato alla Monte Ducale S.r.l. :
IT 24 B076 01147 000000 79827960

F.to Saltarelli Leonardo

Connetti gratis il mondo con la nuova indoona: hai la chat, le chiamate, le video chiamate e persino le chiamate di gruppo.

E chiami gratis anche i numeri fissi e mobili nel mondo!
Scarica subito l'app Vai su <https://www.indoona.com/>

CONTENUTO UNIFICATO A...

N. 478/09 REG.SEN.
N. 01115/2007 REG.RIC.

0 1 08 222818 762 7

00021455 000079A3 00001001
00006335 25/05/2011 09:43:47
0001-00010 0F0C0BE15FC6DCED
IDENTIFICATIVO 01082228187627

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€8,00
DITTO/00



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2007, proposto dalla Società "Monte Ducale S.r.l.", in persona del legale rappresentante pro tempore Geom. Leonardo Saltarelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Romano, Antonio Romano ed Eduardo Romano, elettivamente domiciliata in Latina, alla via Monti, n. 13 (presso Paola Giorgia Avv. Perazzotti);

contro

Comune di Minturno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Colalillo, elettivamente domiciliato in Latina, viale dello Statuto, n. 24 (presso Corrado Avv. De Simone);

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

a) delle Ordinanze del Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Minturno n. 29, n. 30, n. 31 e n. 32, tutte del 20/07/2007, con le quali, rispettivamente, sono state annullate d'ufficio le concessioni edilizie n. 347 del 23/04/2001, n. 348 del 23/04/2001, n. 349 del 23/04/2001 e n. 350 del 23/04/2001 e contestualmente disposta la demolizione di tutte le opere realizzate;

b) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali, precipuamente, il parere della Commissione Edilizia espresso con Verbale n. 3 del 13/06/2006;

0 1 09 396875 476 4

00028587 00001C2A 00010001
00025388 31/05/2011 16:05:11
0001-00010 DE9BAZ49344AC8DE
IDENTIFICATIVO 01093968754764

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€7,75
SETTE/75

0 1 08 222818 763 8

00021455 000079A3 00001001
00006335 25/05/2011 09:43:47
0001-00010 0F0C0BE15FC6DCED
IDENTIFICATIVO 01082228187638

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€8,00
OTTO/00

c) nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente in esito all'intervenuto annullamento delle concessioni edilizie, posto che la realizzazione degli immobili effettuata in virtù dei titoli ritenuti validi e legittimi, ha comportato rilevanti investimenti economici con conseguente perdita patrimoniale di notevolissima entità.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Minturno.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/03/2009 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 Con atto notificato l'8 novembre 2007 - depositato il successivo 28 -, la Società "Monte Ducale S.r.l." espone che: [a] nel corso dell'anno 2001 conseguiva, ad esito di regolare istruttoria, quattro concessioni edilizie alle quali accedeva la stipula di atti di asservimento dei terreni; [b] con nota prot. n. 8841 del 19 maggio 2005, il comune di Minturno comunicava l'avvio del procedimento per l'accertamento di una lottizzazione contra legem, procedimento che non aveva seguito alcuno e ciò in ragione dell'acquisizione di un parere legale che escludeva la sussistenza della lottizzazione abusiva; [c] con altra nota del 31 gennaio 2007, il responsabile del competente servizio comunale, partecipava l'avvio di un ulteriore ed identico procedimento che si concludeva con gli atti, ora impugnati, recanti l'annullamento d'ufficio dei quattro titoli edilizi.

1.1 Ciò posto supporta le attivate domande, di annullamento e di risarcimento dei danni, sulla base dei seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 - carenza assoluta di presupposti - vizio del procedimento - difetto di motivazione - violazione del criterio di ragionevolezza degli atti amministrativi e del principio di buon andamento e di affidabilità della P.A. - violazione dell'art. 21 - nonies della L. 241/90 e dell'art. 97 Cost. - eccesso di potere per carenza di motivazione - contrasto con i precedenti - sviamento - omessa ponderazione dell'interesse pubblico all'annullamento - violazione degli artt. 1 e 2 L. 241/90, come modificati dalla L. 15/2005, nonché T.U. 380/2001 sull'edilizia - difetto di interesse pubblico all'annullamento -

violazione dell'art. 21 - nonies della L. 241/90 - violazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. 241/90 - vizio del procedimento.

2 Con memoria depositata in data 21 dicembre 2007 si è costituito il comune di Minturno che ha opposto l'infondatezza delle proposte domande.

3 Con ordinanza n. 922 del 22 dicembre 2007, la Sezione ha accolto la tutela cautelare.

4 La ricorrente ed il resistente hanno ulteriormente argomentato le originarie prospettazioni con memorie depositate, rispettivamente, il 12 e 13 marzo 2009.

5 Alla pubblica udienza del 26 marzo 2009 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

6. Deve essere preliminarmente respinta l'istanza avanzata dal comune, di rinvio per riunione e trattazione congiunta con il ricorso n. 750/2005 concernente l'impugnazione della decadenza dalla concessione edilizia n. 348/2001, inclusa tra quelle annullate. In merito va rimarcato che, l'attuale giudizio verte sull'annullamento d'ufficio di tutte le concessioni edilizie rilasciate, nel mentre e per altro distinto aspetto, non può non rilevare la diversità dei presupposti dei provvedimenti implicati nelle due impugnative; aggiungasi poi che i provvedimenti ora contestati, dispongono anche la demolizione delle opere fin qui eseguite e che sulla domanda di annullamento, s'innesta anche una richiesta risarcitoria. In conclusione siffatte evenienze, nonché la limitata, parziale coincidenza oggettiva e soggettiva delle due vicende, non depongono per la favorevole delibazione dell'istanza di rinvio del ricorso, maturo per un'autonoma definizione.

7 Prima dell'esame delle censure, occorre richiamare gli elementi di fatto che connotano la vicenda. Il comune di Minturno, con note datate 31 gennaio 2007: [i] ha comunicato l'avvio del procedimento di annullamento rappresentando che, anche ad esito del parere espresso dalla commissione edilizia in data 13 giugno 2006 con verbale n. 3, le concessioni a suo tempo rilasciate, sono illegittime configurandosi una lottizzazione abusiva a scopo edificatorio ai sensi dell'articolo 30 del d.P.R. 380/2001; [ii] ha partecipato che il pubblico interesse sotteso al possibile annullamento "consiste nel ripristino dell'area e della morfologia naturale dei luoghi, configurati a sequenze collinari e piccole alture, che si affacciano sul mare con visuali panoramiche di forte valenza ambientale, formando un sistema unitario di dossi ed avvallamenti di particolare pregio vegetazionale, caratterizzati da piantumazioni di arbusti e cespugli tipici della zona". Ciascun atto é poi giustificato e motivato con riferimento, da un lato, al citato parere della commissione edilizia circa

l'esistenza di indici che "configurano inequivocabilmente un'illegitima lottizzazione abusiva a scopo edificatorio" dall'altro, al ravvisato contrasto "oltre che con la previsione del Piano Regolatore, anche con la morfologia dei luoghi arrecando danno all'ambiente con conseguente danno per il pubblico interesse alla conservazione e valorizzazione del caratteristico paesaggio esistente, da considerare bene ambientale da tutelare."

8 Vanno in primo luogo esaminati, per ragioni di carattere logico, il primo ed il quarto motivo.

8.1 La ricorrente deduce innanzitutto la violazione dell'articolo 30, commi 7 ed 8, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Dopo aver ricordato l'archiviazione di altro procedimento ad identico oggetto, argomenta la mancanza di un atto di accertamento della lottizzazione abusiva successivo al percorso normativamente delineato, il che comporterebbe la mancanza del presupposto di annullamento dei titoli assentiti, relativi ad interventi comunque conformi ed insistenti in zona urbanizzata. Con il quarto motivo, richiamata la circostanza per la quale la commissione avrebbe espresso il proprio parere in data antecedente alla comunicazione di avvio del procedimento, argomenta la violazione degli articoli 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sotto il duplice profilo dell'illegitima qualificazione della fattispecie - presupposta dall'annullamento - in un momento anteriore al coinvolgimento procedimentale e della mancata valutazione di quanto prospettato in tale ultima sede.

8.2 Dispone l'articolo 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: "7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari. 8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8."

8.3 Il primo motivo è fondato. Dagli atti di giudizio emerge con sicura evidenza la mancanza del riscontro della lottizzazione abusiva secondo il prescritto percorso. Ed, infatti, come già anticipato, di siffatta vicenda raffigurata, anche in base a successivi elementi, come vizio originario dei titoli, si ha espressa menzione in atti tipici e propri della fase istruttoria, quali il verbale della commissione edilizia e la comunicazione di avvio del

na
to
la
te
el
la

procedimento preordinato all'annullamento. Tali atti tuttavia, proprio perché collocati in ambito preliminare rispetto alla decisione, non sono di per sé idonei ad inverare il contenuto tipico della funzione e quindi del provvedimento adottabile solo ad esito di appositi ed accurati riscontri dei relativi presupposti e capace pertanto di produrre gli effetti indicati dalla riprodotta disposizione. Per altro verso poi, alcuna concreta rilevanza può assumere sul punto la determina del responsabile, di annullamento e di contestuale irrogazione della sanzione, nella quale il richiamo alla lottizzazione abusiva si configura evidentemente in termini di mera presupposizione; ciò in quanto non si rinviene altra indicazione dalla quale inferire un autonomo e definitivo accertamento sull'intervenuta lottizzazione abusiva, accertamento che verte sulla qualificazione giuridica della situazione di fatto e legittima consequenzialmente l'acquisizione delle aree lottizzate al patrimonio indisponibile. Con detto profilo si salda il quarto motivo. Per costante orientamento giurisprudenziale: [a] l'individuazione della fattispecie - anche relativa, come sembra nel caso, alla cd. lottizzazione occulta o indiretta (cfr. sulla relativa nozione: Consiglio di Stato, V, 26 marzo 1996, n. 301; T.a.r. Calabria, Catanzaro, 13 marzo 2000, n. 275) -, implica l'accertamento di una pluralità di elementi, da acquisire anche con la partecipazione degli interessati (Consiglio di Stato, V, 11 maggio 2004, n. 2953; 29 gennaio 2004, n. 296); [b] a tale conclusione non osta la natura vincolata (Consiglio di Stato, V, 23 febbraio 2000, n. 948) perché l'apporto di questi ultimi è finalizzato precipuamente a prospettare e chiarire i fatti rilevanti, il loro atteggiarsi e ad orientare l'apprezzamento di essi da parte del comune che, giova ricordarlo, deve muoversi a tutela non solo dell'ordinata pianificazione urbanistica e di un effettivo controllo del territorio, ma anche del giusto temperamento degli interessi privati coinvolti. Presupposte siffatte, condivisibili acquisizioni, deve ritenersi fondato il motivo in esame, rapportato al duplice profilo dell'avvenuta qualificazione del presupposto addotto a giustificazione dell'annullamento, in un momento antecedente alla partecipazione e della successiva assenza di valutazione degli elementi prospettati in detta sede. Ed, infatti, l'acquisizione - anche da parte degli interessati - di ogni evenienza, deve necessariamente precedere l'apporto dell'organo consultivo che, diversamente, si troverebbe a formulare il proprio avviso su una situazione, soprattutto con riguardo agli elementi di fatto pertinenti alla predetta qualificazione, parziale ed incompleta nel mentre il parere, per la funzione che gli è propria, implica la completa conoscenza di tutti gli elementi della fattispecie. Sotto altro aspetto poi deve rilevarsi che dai singoli provvedimenti impugnati, rispetto a quanto partecipato con la nota depositata il 22 febbraio 2007 e con la precedente memoria del 17 giugno 2005, non si ricava alcuna specifica e motivata indicazione sull'irrelevanza delle ragioni prospettate a sostegno dell'inconfigurabilità, nel caso, della lottizzazione abusiva, non essendo sufficiente il generico riferimento al fatto che, dai detti apporti " .. non siano emersi elementi tali da giustificare l'interruzione del procedimento sanzionatorio ... ". In conclusione, i motivi in esame, sono fondati.

Q
n

9 Con altri motivi la ricorrente dopo aver richiamato l'affidamento, sulla legittimità dei titoli edilizi, ingenerato anche dall'archiviazione del precedente procedimento di annullamento degli stessi, argomenta la domanda di annullamento di provvedimenti nel caso tesi al solo ripristino della legalità violata e ciò in contrasto con i principi ora codificati dall'articolo 21 - nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, che conferisce un potere discrezionale, da esercitare comunque in termini di tempo ragionevoli e da giustificare, con apposita motivazione, quanto alla prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello dell'interessato...

9.1 In via preliminare occorre scrutinare la dedotta mancanza di adeguata motivazione sulla sussistenza dell'interesse pubblico, concreto, attuale e prevalente rispetto a quello del privato, profilo questo da raccordare per quanto documentato dal materiale fotografico in atti, ad una situazione di non embrionale stato di avanzamento dei lavori che, avrebbe imposto, non solo la verifica dell'illegittimità delle concessioni, ma anche l'accertamento della consistenza dell'interesse della ricorrente alla conservazione dei titoli, quindi una valutazione comparativa preordinata a individuare e poi giustificare la prevalenza dell'uno sull'altro. Sul punto può convenirsi con quanto argomentato. Ed, infatti, se può dirsi di sicura rilevanza la rappresentata illegittimità dei titoli rapportata alla lottizzazione abusiva e la volontà del comune di ripristinare un'area a forte valenza ambientale (cfr. quanto qui riprodotto sub 7); peraltro aspetto ed in rapporto alla richiamata, doverosa valutazione comparativa, è parimenti certo che nessun rilievo è stato accordato all'interesse della ricorrente in esito alla conservazione delle facoltà già assentite. D'altro canto, se è predicabile un possibile dimensionamento dell'onere motivazionale in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori al momento in cui l'intervento in autotutela sopravviene, deve sottolinearsi che, ciascun atto di annullamento non può dirsi adeguatamente supportato avendo specifico riferimento a quanto sul punto documentato ed all'affidamento riposto sull'esito del precedente procedimento di autotutela, esito che ha indotto la ricorrente a proseguire i lavori. Gli atti impugnati non coincidono pertanto con il paradigma codificato dall'articolo 21 - nonies citato e tanto basta per l'accoglimento del motivo.

10 La ricorrente ha proposto anche istanza risarcitoria deducendo che, "per la realizzazione delle villette ... è stato effettuato un notevole investimento di capitale, necessario per le strutture, i collegamenti delle utenze, gli oneri di progettazione, la direzione dei lavori, i calcoli statici, i piani di sicurezza, le relazioni geologiche, etc. ...". La domanda, non è stata argomentata quanto a sussistenza dei presupposti tutti richiesti per affermare la responsabilità dell'amministrazione e non è stata adeguatamente supportata quanto ad elementi utili per la quantificazione; essa va pertanto respinta, in conformità al costante orientamento per il quale "L'illegittimità dell'atto amministrativo che si assume essere stata causa di un danno è un requisito necessario ma non sufficiente per la

la
el
la
o
ti
e
o
a

fondatezza dell'azione risarcitoria, la quale postula che il ricorrente dimostri altresì la sussistenza di un evento dannoso, la ingiustizia del danno perché incidente su un interesse tutelato dall'ordinamento, il nesso di causalità con la condotta dell'Amministrazione e la colpa di quest'ultima." (Consiglio di Stato, VI, 6 maggio 2008, n. 2015).

11 Il ricorso va quindi accolto solo con riferimento alla proposta domanda di annullamento. Per le spese si applica la regola della soccombenza per l'ammontare in dispositivo liquidato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Staccata di Latina - accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli impugnati provvedimenti.

Condanna il comune di Minturno al pagamento delle spese di giudizio che liquida forfettariamente in complessivi € 2.000,00 (duemila,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 26 marzo 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere, Estensore

Maria Grazia Vivarelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE



Santino Scudeller

IL PRESIDENTE

Francesco Corsaro

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19 MAG. 2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lásquel Ricci



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE LATINA

Copia di decreto 8 (otto) conforme all'originale esistente presso la Segreteria di questa Sezione.
Lazio, il 17/04/2011



MAESTRO DELLA SCRIZIONE

Vincenzo Ricci